

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Febbraio 2013

*Con Amica Card
risparmiare è semplice
e veloce in ogni città!*

**Fino a
3.000 €
all'anno!**



**Modifica
alle detrazioni
per figli a carico
dal 2013**

**UNSC AmicaCard:
la card associativa
diventa carta sconti**

**FONDOLAVORO:
approvato
il Piano Operativo
di Attività 2013/2014**

nsic

Lavoro e impresa le sfide cruciali per il Paese

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Lavoro e impresa sono parole chiavi su cui costruire le nostre attività, tenendo sempre presente che, in un mondo che cambia, anche l'impresa deve adeguarsi a tali mutamenti, i quali possono trasformarsi in nuove ed interessanti opportunità di crescita. E' vero che il periodo che si sta attraversando non è facile, la crisi si fa sentire e morde molti settori nevralgici, ma riteniamo che sistemi di imprese fortemente strutturati e al passo con le innovazioni possano rappresentare un punto di riferimento importante. Molti cambiamenti attendono dal punto di vista politico il nostro Paese. Dalle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 dovrebbe emergere la nuova compagine governativa. Saranno inoltre rinnovati i componenti di Camera e Senato. Una sfida importante questa, perché dalle scelte future, che proverranno dai prossimi decisori pubblici (Governo e Parlamento), dipenderanno altrettante scelte cruciali per l'Italia, per i giovani, le imprese, i lavoratori, le famiglie e i pensionati. Sappiamo bene oggi quale sia l'attuale scenario socio-economico-politico con forti ripercussioni sul sistema produttivo e occupazionale. Da un recente studio presentato dal CUN il Consiglio Nazionale Universitario è emerso che negli ultimi 10 anni le nostre Università hanno visto crollare il numero degli iscritti, diminuiti di 58mila unità. Anche la Corte dei Conti, nei giorni scorsi, ha fatto notare come la pressione fiscale sia troppo alta nel paese e tale da frenare la crescita, aggravata inoltre dall'eccessiva evasione fiscale.

Da ciò si desume che una vera emergenza per l'Italia è l'eccessivo peso del cuneo fiscale, delle tasse non solo sulla casa, ma anche quelle che gravano sul costo del lavoro e quindi sulle imprese. Ed è, peraltro, impossibile senza creare i presupposti della ripresa economica risolvere il problema occupazionale. "Al lavoro deve essere riconosciuto, come afferma anche la *(Loborem Exerceses - Giovanni Paolo II)* un valore primario perché rappresenta uno degli elementi essenziali per la realizzazione della persona umana e per elevare il livello della qualità della vita sociale.

L'ambiente di lavoro è "luogo vitale di collaborazione, di comunione e di rapporti improntati alla stima vicendevole, alla solidarietà e alla testimonianza coerente dei valori morali della propria professione. Anche nella Enciclica *Caritas in veritate* di Papa Benedetto XVI sono presenti tali concetti. Una enciclica incentrata sui grandi temi posti dalla globalizzazione dell'economia e dei suoi effetti sulla vita delle persone. Papa Benedetto XVI lancia una sfida al mondo: "Serve garantire a tutti l'accesso al lavoro, e anzi: a un lavoro decente. Bisogna rafforzare e rilanciare il ruolo dei sindacati, combattere la precarizzazione. L'Enciclica "Caritas in veritate" è stata scritta dal Papa per chiedere un'economia a misura d'uomo e dare voce a chi non l'ha, a chi non può essere ascoltato perché emarginato.

Esce rafforzato, dalle parole del Papa, l'imperativo della pari dignità di tutte le persone e della solidarietà. Occorre che, a tutti gli uomini, venga assicurata la distribuzione del benessere e l'estensione dei suoi benefici." Ho fatto questa premessa perché personalmente ritengo la formazione, oggi, più che mai, strategica e un ottimo strumento anticrisi, per impostare metodi innovativi di rilancio sia dell'occupazione che della produttività mirando proprio sulla formazione di figure professionali, maggiormente rispondenti alle reali esigenze del mondo produttivo e perché i Fondi interprofessionali per la formazione continua hanno un ruolo di rilievo in tal senso. Le competenze tecniche non si acquisiscono e si concludono nell'ambito scolastico, ma vanno affinate e aggiornate durante il percorso lavorativo, per stare al passo con le innovazioni tecnologiche e di settore. Tutto ciò in un'ottica di formazione continua al lavoro.

Puntare ed investire sulla formazione significa puntare sul futuro ottimizzando il rapporto impresa-lavoratore-competenze-formazione. Per questo ritengo che il Governo debba confrontarsi sul futuro della formazione dei lavoratori. Attraverso i Fondi paritetici si possono predisporre strumenti per la formazione dei cassaintegrati così come progetti di espansione e innovazione per i giovani e nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con i Fondi interprofessionali oggi si riesce a fare maggiore formazione e la stessa offerta formativa è stata così portata a confrontarsi di più con esigenze e necessità provenienti dal mercato del lavoro.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC

1

EDITORIALE

DOMENICO MAMONE
*Presidente
 dell'Unione
 Nazionale
 Sindacale
 Imprenditori
 e Coltivatori*

Lavoro e impresa
 le sfide cruciali per il Paese

Modifica alle detrazioni
 per figli a carico dal 2013

12

14

DAL TERRITORIO

Presentato in Sicilia
 FONDOLAVORO

14

Messina: il Presidente Nazionale
 UNSIC incontra i delegati
 dell'Associazione

15

Possibilità di Finanziamenti
 per il Made in Calabria, l'UNSI
 C darà assistenza a Cosenza

16

UNSI Lombardia:
 casella di posta certificata P.E.C.

18

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIC

UNSI AmicaCard:
 la card associativa diventa
 carta sconti

4

FONDOLAVORO:
 approvato il Piano Operativo
 di Attività 2013/2014

5

Disoccupazione agricola:
 a chi spetta, come funziona
 e a chi rivolgersi

8

12

DAL NAZIONALE

Congedo obbligatorio
 per i neo papà e voucher
 a sostegno della genitorialità

12

20

MONDO AGRICOLO

"UE: la Pac secondo
 la Commissione Agricoltura

20

Imu
 per Coltivatori Diretti e IAP

21

Il Parlamento Ue approva
 la riforma per fermare
 la pesca intensiva

21

22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



Lavoratori cessati
per risoluzione consensuale 26

Durc e imprese
in concordato preventivo 29

Congedo assistenza coniuge
convivente con soggetto
portatore di handicap 30

Pensioni
"Forze dell'ordine" 30

32

JUS JURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargonì, 78 - 00153 Roma
Tel 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

UNSIK AmicaCard: la tua Card Conveniente, Comoda e Sicura!

Semplice da utilizzare ed esclusiva per gli associati UNSIC

La tessera associativa UNSIC cambia volto e amplia l'offerta dei servizi con un ampio spettro di Convenzioni con nuove strutture, offerte in collaborazione con Amica Card, che consente di beneficiare di sconti e agevolazioni anche significativi con oltre 50 mila esercizi commerciali, studi medici e professionali, in tutta Italia. Inoltre si potrà accedere anche alle prestigiose Convenzioni Gold che permettono di usufruire di sconti verso importanti marchi nazionali e internazionali, partner del circuito Amica Card. Ma entriamo meglio nel dettaglio.

Cos'è Amica Card?

L'Amica Card è la preziosa carta sconti del circuito convenzioni Azienda Amica che ti accompagna nei tuoi acquisti e ti regala sconti fino al 50% in oltre 50.000 esercizi commerciali, studi medici e professionali: (ristoranti, teatri, dentisti, avvocati, abbigliamento, articoli da regalo, agenzie e strutture turistiche, ecc.). Con Amica Card risparmiare è semplice e veloce in ogni città.

UNSIK – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori è una realtà associativa di rappresentanza datoriale a carattere nazionale, con sedi dislocate su tutto il territorio italiano. Ad essa partecipano lavoratori autonomi e imprese di qualunque dimensione e tipologia, operanti in molteplici settori produttivi: agricoltura, artigianato, commercio, pesca, turismo, industria, edilizia, socio-sanitario.

I vantaggi per gli associati UNSIC?

Gli associati UNSIC accedono ad una vasta gamma di servizi qualificati di

informazione e assistenza specialistica: in materia fiscale, amministrativa e tributaria; in materia di sviluppo, pianificazione e progettazione d'impresa; in materia sindacale e contrattuale; in materia di formazione, istruzione e orientamento professionale; in materia giuridico-legale e stragiudiziale; in materia finanziaria e assicurativa; in materia sociale, previdenziale e lavorativa; informazione aziendale e assistenza procedimentale in agricoltura.

Gli associati UNSIC, altresì, sono tempestivamente aggiornati, a mezzo web e stampa, circa le notizie, fatti ed eventi che direttamente/indirettamente riguardano il sistema delle imprese.

Come usare Amica Card?

Consulta sempre preventivamente il sito per conoscere le procedure che ogni struttura convenzionata prevede per il riconoscimento dello sconto: la sola presentazione della card presso il punto vendita potrebbe non essere

sufficiente. In fase di prenotazione, ricorda di comunicare che sei in possesso di una Amica Card abilitata al circuito convenzioni Azienda Amica. Portala sempre con te: prima di effettuare il pagamento esibisci la tua Amica Card e un documento d'identità presso la struttura convenzionata e comunica il codice convenzione ove previsto.

Amica Card è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi: l'attività partner è in grado di effettuare la verifica della titolarità della stessa e ritirare la card se presentata da terzi o scaduta.

Amica Card non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni, non è valida nel periodo di saldi se non espressamente indicato dall'attività partner. Puoi usare Amica Card in gruppo, solo se preventivamente concordato con la struttura convenzionata Amica card.

Per ogni ulteriore informazione consulta il sito UNSIK e clicca sul banner che trovi in homepage. (www.unsic.it)



FONDOLAVORO: approvato il POA

- Piano Operativo di Attività 2013/2014

È stato approvato dall'Assemblea di FONDOLAVORO del 27 dicembre 2012 il Piano Operativo di Attività (P.O.A.) del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese, che ha validità per il periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2014.

Il P.O.A. disciplina l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai contributi previdenziali integrativi versati all'INPS dalle imprese aderenti al Fondo, a titolo di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Tali risorse sono state quantificate, tuttavia, sulla base di dati previsionali riferiti al numero delle imprese e dei relativi lavoratori aderenti. Il Piano è

stato predisposto in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003, Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003, Documento di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali recante "Indicazioni per l'elaborazione dei Piani Operativi di Attività dei Fondi Paritetici Interprofessionali".

Il POA è consultabile nella sezione documenti del sito di FONDOLAVORO (www.fondolavoro.it).



Fondolavoro

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

Dichiarazione dei redditi 2013, pronti i modelli definitivi

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono presenti i modelli definitivi relativi alla Dichiarazione dei redditi 2013. I modelli lo ricordiamo sono Unico Persone fisiche, Mini, Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali e i modelli Consolidato nazionale e mondiale e Irap. "Questi modelli con i relativi provvedimenti di approvazione completano il quadro delle dichiarazioni 2013, aggiungendosi ai modelli Cud, 770, Iva e 730, già online nella loro versione finale. Tra le novità per il 2013, nell'Unico Pf il bonus per

le ristrutturazioni edilizie che passa dal 36% al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Inoltre, prende il via il regime semplificato per i nuovi imprenditori, artigiani e professionisti, che prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva dal 20% al 5%. Dal 2013, i soggetti che non presentano dichiarazione Iva in via autonoma, possono chiedere il rimborso dell'eventuale Imposta sul valore aggiunto a credito in una nuova sezione ad hoc del quadro "RX" del modello. Per quanto riguarda il Modello Irap, tra le novità

più rilevanti, l'incremento, da 4.600 a 10.600 euro, delle deduzioni in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35. La deduzione diventa "maxi", con aumento da 9.200 a 15.200, per le assunzioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia." Ricordiamo che per il modello 730, che lavoratori dipendenti e pensionati devono presentare per comunicare i redditi percepiti nel 2012, ci sarà tempo fino al 31 maggio per chi si rivolge ad un Centro Caf.

CAF UNSIC Informa: il nuovo Redditometro, cosa cambia

Dopo una lunga attesa durata circa due anni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013 il Decreto Ministeriale attuativo del nuovo redditometro. Si tratta del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.12.2012, che individua il contenuto induttivo degli elementi di spesa sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Vengono presi in considerazione nuovi elementi induttivi, classificati in oltre 100 voci di spesa, che tengono conto dell'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare e contesto territoriale.

Non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamento tra spese e reddito dichiarato *"pari a mille euro al mese, 12mila euro l'anno"*.

Il nuovo strumento sarà utilizzato per accertare i redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.

L'accertamento sintetico ed il reddito-metro

L'accertamento sintetico è un tipo di accertamento applicabile solo nei confronti delle persone fisiche e a cui gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria possono ricorrere ogniqualvolta vi sia uno scostamento tra il reddito dichiarato effettivamente dal contribuente ed il reddito a lui attribuibile *"sinteticamente"* sulla base delle spese sostenute.

Al fine di consentire agli Uffici di procedere all'accertamento sintetico in base a parametri uniformi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito (o di maggior

reddito) in relazione alla disponibilità da parte del contribuente di beni o servizi indicatori di un'elevata capacità contributiva cosiddetto *"reddito-metro"*.

La disciplina dell'accertamento sintetico, contenuta nell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è stata quasi completamente riformulata dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 cosiddetta *"Manovra correttiva 2010"*, anche in termini di potenziamento del redditometro, come strumento di accertamento rivolto a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale. L'intervento legislativo, infatti, ha avuto come obiettivo principale, quello di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio. Il *"nuovo redditometro"* restava, tuttavia, in sospeso in attesa del de-

creto attuativo, che è stato approvato solo il 24.12.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

Le principali differenze tra "vecchio" e "nuovo" accertamento sintetico

Nel *"nuovo"* accertamento sintetico è stata eliminata la necessaria esistenza di elementi e circostanze *"certi"* per poter avviare la procedura di accertamento sintetico.

Con il nuovo testo normativo, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono sempre determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d'imposta.

In base alle nuove regole, inoltre, l'Agenzia delle Entrate attiva la procedura di accertamento sintetico quando l'ammontare del reddito accertabile si discosta di almeno 1/5 (20%) rispetto all'ammontare del reddito dichiarato dal contribuente. Prima della manovra correttiva 2010



gli uffici potevano avviare l'iter accertativo solo quando la differenza fra il reddito accertabile sinteticamente e quello dichiarato era superiore ad almeno 1/4 (25%). Rispetto alla precedente previsione normativa, quindi, il range di tolleranza tra i due redditi si è abbassato del 5%.

Non è più necessario, inoltre, che il gap tra i due redditi si manifesti per almeno 2 periodi d'imposta, bensì è sufficiente che si manifesti uno scostamento annuale.

La manovra correttiva 2010 ha poi stabilito il preciso obbligo, a carico dell'Amministrazione Finanziaria, di:

- invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell'accertamento mentre prima della modifica era previsto solamente la facoltà, a carico del contribuente, di fornire la prova contraria anche prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- avviare il procedimento di accertamento con adesione.

E' da considerare, infine, che prima della Manovra correttiva 2010 gli indici di spesa presi in considerazione erano essenzialmente: aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a mo-

tore, roulettes, residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione e assicurazioni.

Tali elementi, tuttavia, risultavano ormai obsoleti e poco rappresentativi della reale capacità di spesa del contribuente.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.12.2012 ha, così, individuato nuovi elementi induttivi di spesa (oltre 100 voci di spesa), tenendo conto però anche dell'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale.

Reddito sintetico accertabile

In base alle nuove regole, il reddito accertabile sinteticamente dal Fisco è dato dalla somma dei seguenti elementi:

- spese, anche diverse da quelle individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.12.2012 e risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria;
- quota parte riferita al contribuente della spesa media ISTAT del nucleo familiare di appartenenza;
- ulteriori spese riferite ai beni/servizi di cui alla Tabella A desunte da analisi

e studi socio economici;

- quota degli incrementi patrimoniali netti dell'anno;
- quota di risparmio formatasi nell'anno.

Il vicedirettore dell'Agenzia delle Entrate Di Capua, nel corso di un convegno tenutosi il 16 gennaio a Roma al Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato comunque che non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamento tra spese e reddito dichiarato "pari a mille euro al mese, 12mila euro l'anno", in quanto il redditometro ha l'obiettivo di "*intercettare forme di evasione spudorata*" e "*i finti poveri*".

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con un comunicato stampa del 20 gennaio, che i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro. Questo, infatti, è uno strumento che verrà utilizzato per individuare l'evasione spudorata e cioè quei contribuenti che, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto.



Disoccupazione agricola: a chi spetta, come funziona e a chi rivolgersi

Se hanno lavorato per almeno 102 giornate nel biennio 2011-2012 hanno diritto al trattamento di disoccupazione agricola, i lavoratori agricoli stagionali avventizi, compresi i dipendenti stagionali, gli operai a tempo indeterminato licenziati, del settore agricolo e agroalimentare, che ricomprende aziende florovivaistiche, cantine, latterie, consorzi di bonifica.

Per la richiesta occorre:

- verificare subito il diritto alla disoccupazione e i relativi requisiti;
- le domande vanno compilate da gennaio 2013 e fino al 31 marzo

2013;

- ne hanno diritto i lavoratori agricoli che hanno lavorato per almeno 102 giornate nel biennio 2011-2012;
- l'indennità viene calcolata ed erogata nel limite massimo di 180 giornate ed al 40% del salario percepito (in relazione alle giornate lavorate, qualifica, retribuzione in busta paga, anche se l'Inps trattiene le quote relative all'Irpef e al contributo di solidarietà).

Per presentare la domanda di disoccupazione agricola occorre:

- il relativo e specifico modulo (disponibile presso il Patronato);

- il codice fiscale;
- la busta paga 2012;
- il documento d'identità;
- in caso di infortunio o malattia occorre il prospetto di pagamento alla cassa IMI.

Per la compilazione delle domande di disoccupazione agricola ci si può rivolgere alle sedi Enasc, così come per la compilazione delle richieste ANF – Assegni familiari.

Presso il Patronato sono disponibili i relativi moduli e gli operatori provvederanno all'inoltro telematico all'Inps, seguendo le pratiche in tutto il loro iter.

Le figure della Sicurezza sul Lavoro: "Dirigenti e Preposti"

La nozione di dirigente è stata elaborata in linea generale - e cioè a tutti i fini del diritto del lavoro e della previdenza sociale - dalla giurisprudenza giuslavoristica. In particolare la giurisprudenza riconosce la figura del dirigente nel lavoratore che con la sua attività influisca sull'intera azienda o (nelle aziende di grandi dimensioni) su una ramo rilevante di essa, senza essere soggetto al potere gerarchico di nessun altro lavoratore.

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida e controllo. In ogni caso, ai

fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto la circostanza che le mansioni di dirigente o di preposto siano in concreto espletate.

La definizione che ci pare più plausibile di queste due figure è quella che vede il dirigente come colui che assume in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato, a tutti gli effetti, "l'alter ego" del datore di lavoro, mentre il preposto svolge solo funzioni di controllo e sorveglianza con poteri (e, di conseguenza, responsabilità) più con-

tenuti. È in ogni caso sul datore di lavoro che ricade interamente la responsabilità dell'organizzazione complessiva della sicurezza nella propria azienda, per l'osservanza delle misure generali di tutela dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo.

Tuttavia, il datore di lavoro ha la possibilità di delegare, a dirigenti e preposti, dandone adeguata e tempestiva pubblicità, un consistente numero degli adempimenti previsti a proprio carico (art. 16), purché:

- essa risulti da atto scritto recante data certa (ciò esclude la "nomina verbale" ed implica l'accettazione manifestando quanto meno il silenzio-assenso);



- il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (ciò comporta quindi una precisa selezione fra il personale appartenente ai vari livelli relativamente a ciò per cui possono ricevere la delega a preposti);
 - essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (ciò implica anche l'astensione, da parte di chiunque, dal porre in essere comporta-

menti che rappresentino, di fatto, un'ingerenza nelle attribuzioni delegate);

- essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

- la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Si rammenta che, malgrado la delega di funzioni, permane, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica

e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. Il datore di lavoro non può comunque delegare né a dirigenti né a preposti i seguenti adempimenti (art. 17): la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (interno o esterno all'azienda).

Riportiamo di seguito la tabella con le ore di formazione per le diverse figure della Sicurezza sul Lavoro, così come previsto dagli Accordi Sato-Regioni.

ATTIVITA' FORMATIVA	LAVORATORI	PREPOSTI	DIRIGENTI	DATORE DI LAVORO-RSPP
Formazione generale	4 ore		-	-
Formazione specifica	Attività a rischio: Basso = 4 ore, Medio = 8 ore, Alto = 12 ore		-	-
Formazione aggiuntiva Preposti	-	8 ore + verifica di apprend.	-	-
Formazione generale Dirigenti	-	-	16 ore + verifica di apprend.	-
Formazione Datore di Lavoro - RSPP	-	-	-	Attività a rischio: Basso = 16 ore, Medio = 32 ore, Alto = 48 ore
Aggiornamento formativo quinquennale	6 ore			Attività a rischio: Basso = 6 ore, Medio = 10 ore, Alto = 14 ore

Vi ricordiamo che la Divisione Lavoro UNSIC è a disposizione per approfondimenti e chiarimenti sul tema della Sicurezza sul Lavoro e sulla formazione in merito all'indirizzo di posta elettronica (info@unsiclavoro.it).



Notizie dal CAA UNSIC: “Pacchetto Qualità Agroalimentare”, l’UE riscrive la sua strategia con tre sistemi Dop, Igp, Stg e due indicazioni facoltative

Il CAA UNSIC ha inviato a tutti gli operatori e assistiti un interessante e utile articolo del Prof. Angelo Frascarelli su come l’Unione europea ha aggiornato la sua politica per la qualità dei prodotti agricoli, migliorando gli strumenti esistenti e introducendone dei nuovi.

“Questo è l’obiettivo del “Pacchetto qualità”, che dopo un lungo percorso legislativo, iniziato nel 2008, è arrivato alla sua conclusione con la pubblicazione del Reg. Ue 1152 del 21 novembre 2012 “sui regimi dei prodotti agricoli e alimentari”.

“Per l’Italia – si legge nell’articolo di Frascarelli – è una normativa molto importante, visto che il nostro Paese ha fatto della qualità un fattore fondamentale per la competitività dell’agricoltura e ha il primato europeo sui prodotti di qualità riconosciuti dall’Ue. Il nuovo Regolamento 1152/2012 riunisce e aggiorna tre sistemi complementari: Denominazione d’origine (Dop); Indicazioni geografiche (Igp); Specialità tradizionali garantite (Stg). E introduce delle novità: le indicazioni facoltative di qualità.

L’unificazione dei regimi di qualità in un unico regolamento è un aspetto positivo di semplificazione, a differenza della normativa attuale che prevedeva regolamenti diversi per Dop/Igp (reg.510/2006) e Stg (reg. 509/2006).

Inoltre, il nuovo regolamento prevede le indicazioni facoltative di qualità.

Il Reg. Ue 1152/2012 prevede due indicazioni facoltative: Prodotto di montagna; Prodotto dell’agricoltura delle isole.

Altre indicazioni facoltative potrebbero essere introdotte, come per esempio “allevati all’aperto” per il pol-

lame o “prima spremitura a freddo” per l’olio. Tali disposizioni regolamentari saranno amministrate sotto la gestione di un Comitato unico per la politica di qualità.

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche riguardano tutti i settori con l’obiettivo di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

Garantendo una giusta remunerazione per la qualità dei loro prodotti; Garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione; Fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

I principali elementi del sistema sono: il riconoscimento dei ruoli e responsabilità dei gruppi che richiedono la registrazione di denominazioni; il rafforzamento dei simboli comuni, con l’uso possibile, assieme ai segni ufficiali della qualità, di rappresentazioni grafiche, testi e simboli dell’area di appartenenza e dei marchi collettivi geografici; l’accorciamento della procedura di registrazione delle denominazioni; la chiarificazione del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che presentano una domanda di registrazione per quanto riguarda l’applicazione delle misure di protezione delle denominazioni registrate.

La Stg è un regime per salvaguardare la “ricetta” ovvero metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà delle loro ricette.

Per ottenere la denominazione di Stg, il prodotto deve dimostrare l’uso

comprovato sul mercato nazionale da almeno 30 anni, rispetto ai 25 anni attuali. Non viene più consentita la registrazione come Stg di prodotti senza riserva del nome.

Perciò, è fatto divieto di uso del nome nelle etichette di prodotti analoghi, che non corrispondono a disciplinari registrati.

Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare (art. 23). Le indicazioni facoltative devono rispondere ai seguenti criteri. L’indicazione deve riferirsi a una caratteristica di una o più categorie di prodotti, o ad un attributo di produzione o trasformazione che si applica in aree specifiche. L’uso dell’indicazione aggiunge valore al prodotto rispetto a prodotti analoghi. Deve avere una dimensione europea. Tra le indicazioni facoltative di qualità viene introdotto l’indicazione “prodotto di montagna” che può essere utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto ottenuto:

Con materia prima e i mangimi per animali provenienti essenzialmente da aree di montagna;

In caso di prodotto trasformato, il processo di trasformazione deve avvenire in aree di montagna, come definite dal Reg. 1257/99.

Entro il 4 gennaio 2014, la Commissione dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio un rapporto sull’opportunità di introdurre l’indicazione “prodotti dell’agricoltura insulare”.

L’indicazione “prodotti dell’agricoltura insulare” potrà essere utilizzata solo per i prodotti destinati al consumo umano, di cui le materie prime provengono da zone insulari. Anche la

trasformazione di questi prodotti dovrà avvenire nelle zone insulari data la specificità dei prodotti

IL Reg. Ue 1152/2012 assegna un importante ruolo e responsabilità ai cosiddetti "gruppi", che in Italia sono generalmente i Consorzi di tutela.

Essi possono: Monitorare l'uso della denominazione nel commercio e informare le autorità competenti in caso di utilizzazione illegale; Provvedere per garantire un'adeguata protezione giuridica della Dop o Igp; Sviluppare attività di informazione di promozione ai consumatori; Fare attività connesse a garantire la conformità di un prodotto alle sua descrizione; Intraprendere azioni per migliorare le prestazioni del sistema; Adottare misure per aumentare il valore dei prodotti e per prevenire o contrastare le misure che sono o rischiano di essere pregiudizievoli per l'immagine di tali prodotti. Gli stati membri possono adottare misure amministrative per incoraggiare la formazione dei gruppi.

A differenza di quanto proposto dalla Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, i gruppi di produttori non possano intervenire per programmare le quantità al fine di "adattare" l'offerta alla domanda. Quindi questa possibilità rimane valida solo per i formaggi Dop/Igp, come previsto dal regolamento sul "Pacchetto latte".

La nuova politica della qualità dei prodotti agricoli è rivolta, in primo luogo, a migliorare la comunicazione e a ristabilire un collegamento tra agricoltori, consumatori e acquirenti.

Gli agricoltori riceverebbero un equo compenso, commisurato alla qualità dei loro prodotti.

I consumatori potrebbero scegliere i prodotti che comprano sulla base di informazioni adeguate.

Gli acquirenti di prodotti agricoli (compresa l'industria agroalimentare e i dettaglianti) potrebbero più facilmente conoscere caratteristiche e qualità dei prodotti. Quindi l'obiettivo non è solamente la crescita del livello

qualitativo dei prodotti agricoli, ma soprattutto il trasferimento delle informazioni sulla qualità dai produttori agli altri anelli della filiera, soprattutto i consumatori. Non si può esigere un prezzo equo dell'acquirente e del consumatore se non si dispone di informazioni precise, utili e garantite sulle caratteristiche del prodotto e sulle modalità di produzione.

Il Reg. Ue 1152/2012 semplifica e rafforza il sistema delle protezioni di origine e di qualità, ma non bisogna farsi troppe illusioni: la nuova normativa non può risolvere (da sola) l'annoso problema del potere contrattuale dei produttori agricoli, anche se produttori di qualità. I marchi garantiscono l'origine e i processi produttivi, definiti dai disciplinari di produzione, ma non conferiscono automaticamente un potere di mercato. Sono un punto di partenza, che deve essere accompagnato da una politica di marketing". Per ogni informazione si può contattare il CAA UNSIC (info@caaunsic.it)



Congedo obbligatorio per i neo papà e voucher a sostegno della genitorialità

Novità per i congedi parentali, introdotte dalla riforma del mercato del lavoro, ossia la legge 92/2012. In particolare, si prevedono due misure volte a sostenere la genitorialità, che avranno carattere sperimentale per gli anni 2013-2015. Nel dm 22 dicembre 2012 al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono previste due misure: congedo obbligatorio per i padri e voucher Inps.

La prima misura consiste nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno ed entro il medesimo periodo può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a

quest'ultima. Per questi giorni di astensione viene riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e un'indennità pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio. Il padre lavoratore deve però dare, con un preavviso di almeno quindici giorni, comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro. L'attuale previsione è un avvicinamento agli standard definiti nella Direttiva CE 2010/18/EU in materia di congedo parentale.

La seconda misura consiste, invece, nella corresponsione di voucher Inps alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting finalizzati a far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi


analogamente offerti da strutture private convenzionate di cui usufruire, in alternativa al congedo parentale, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi. Si tratta di 300 euro netti al mese per un semestre.

Il contributo può essere richiesto anche dalle madri che hanno già utilizzato parte del congedo parentale (il periodo facoltativo) e dalle lavoratrici part time (la cifra in questo caso viene ridotta). Sono escluse dai voucher le madri che beneficiano già dell'esenzione del pagamento della retta o godono dei contributi del Fondo per le politiche di pari opportunità. Il beneficio, si legge nel decreto, sarà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) e, in seconda battuta, dell'ordine di presentazione.

Modifica alle detrazioni per figli a carico dal 2013

La Legge di Stabilità dall'anno 2013 ha modificato l'art. 12 comma 1 lettera c del T.U.I.R. per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico. Le conseguenze di questi maggiori benefici fiscali potranno essere fruite già a partire dal 1° gennaio 2013 per i lavoratori dipendenti e pensionati (tramite richiesta al proprio datore di lavoro o ente previdenziale) mentre le rimanenti categorie

potranno beneficiarne presentando il modello Unico 2014. Ricordiamo che, come regola generale, le detrazioni in questione sono teoriche nel senso che per calcolare quanto di effettivamente spettante bisogna calcolare il rapporto tra euro 95.000 meno il reddito complessivo (quadro RC) ed euro 95.000. Detto rapporto va poi moltiplicato per la detrazione teorica. Se il contribuente ha diversi figli l'importo



di 95.000 deve essere aumentato sia al numeratore che al denominatore di euro 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Gli importi maggioranti di 15.000 euro (o suoi multipli se in presenza di tre o più figli) prescindono dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione.

Le detrazioni per figli a carico spettano anche se non c'è convivenza



con il genitore che le richiede (possono risiedere anche all'estero) e a prescindere dall'età del figlio.

L'unico requisito richiesto è che il figlio non abbia percepito per l'anno fiscale oggetto di richiesta un reddito lordo superiore ad euro 2.840,51.

Ai fini del calcolo di questa soglia di reddito bisogna tener conto anche del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze. Non rilevano invece i redditi esenti da Irpef quali, ad esempio, pensioni sociali, rendite Inail esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, compensi non superiori a 7.500 euro corrisposti da Associazioni Sportive Dilettantistiche, indennità di accompagnamento e assegni erogati a soggetti ciechi, sordomuti e invalidi civili.

Rilevano invece ai fini del calcolo del limite di fiscalità a carico i redditi conseguiti da imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi ancorché abbiano optato per regimi fiscali agevolati o soggetti a tassazione separata e i redditi percepiti dai lavoratori in mobilità. Da ultimo, ricordiamo che la soglia per poter essere considerati fi-

scalmente a carico può essere superata in qualsiasi momento dell'anno e non va rapportata ai giorni di non percezione. Le detrazioni competono dal mese in cui si verifica la maturazione del diritto a quello in cui vengono meno le condizioni previste (non ci riferiamo ovviamente al reddito ma ad altre condizioni come il mese di nascita o morte).

A tal proposito si ricordi che il mese va considerato per intero indipendentemente dal giorno.

Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione tra i genitori (non legalmente ed effettivamente separati) questa va fatta nella misura del 50% ciascuno con la possibilità di attribuire il 100% esclusivamente al soggetto con il reddito più alto.

Questa ipotesi può essere utile in caso di incapacienza d'imposta di uno dei genitori. Se si è in presenza di più figli la possibilità di metterli fiscalmente a carico per intero al coniuge col reddito maggiore deve necessariamente essere adottata per tutti i figli (con l'unica eccezione di figli nati da genitori diversi). Ovviamente se un coniuge è a carico dell'altro sarà que-

st'ultimo a fruire del 100% di detrazione.

Se si è in presenza di genitori legalmente ed effettivamente separati, come pure di matrimonio nullo, sciolto o cessato agli effetti civili, la detrazione spetta al genitore affidatario tenendo presente però che se c'è affidamento congiunto o condiviso va ripartita al 50%. In caso di incapacienza di imposta del genitore affidatario la detrazione spetta per intero all'altro genitore che, salvo diversi accordi, è tenuto a versare al soggetto affidatario incapiente l'intera somma della detrazione o, se c'è affidamento congiunto, il 50% della stessa.

Viene infine contemplata dalla normativa la possibilità di applicare per il primo figlio, se risultano più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico nelle seguenti ipotesi:

- l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali,
- soggetto non coniugato o legalmente ed effettivamente separato,
- in presenza di figli adottivi o affidati e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Schema detrazioni teoriche per i figli a carico

Numero figli	Minori di 3 anni	Maggiori di 3 anni	Minori di 3 anni con handicap	Maggiori di 3 anni con handicap
1	€ 1.220,00	€ 950,00	€ 1.620,00	€ 1.350,00
2	€ 1.220,00	€ 950,00	€ 1.620,00	€ 1.350,00
3	€ 1.220,00	€ 950,00	€ 1.620,00	€ 1.350,00
Almeno 4	€ 1.420,00	€ 1.150,00	€ 1.820,00	€ 1.550,00

Presentato in Sicilia FONDOLAVORO



Fondolavoro

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

"Dovrebbero partire anche in Sicilia - alla fine della primavera - i primi corsi di formazione di FONDOLAVORO. Nato con la legge 388 del 2000, questo strumento consente di destinare lo 0,30% dei contributi previdenziali, che ogni impresa deve versare all'Inps, alla formazione dei propri dipendenti." E' quanto è emerso dal Convegno di presentazione di FONDOLAVORO per la Regione Sicilia che si è svolto il 18 gennaio presso la Sala Convegni Terrasi della C.C.I.A.A. di Palermo. "L'azienda che aderisce al Fondo invia la richiesta all'ente previdenziale per stornare la parte di contributi, che saranno versati a FONDOLAVORO. A sua volta il Fondo finanzia i corsi che saranno tenuti

dagli enti di formazione che siano accreditati presso la Regione o abbiano la certificazione di qualità per i processi formativi." "I programmi - spiega Carlo Parrinello, direttore FONDOLAVORO - copriranno tutti i campi, a seconda delle esigenze specifiche concertate con le imprese.

A breve istituiremo un albo degli enti aderenti e faremo valutazioni periodiche". FONDOLAVORO è stato costituito nel 2009 dall'UNSI e dall'Ugl, ma ha iniziato le attività nel 2012.

Finora hanno aderito 2.000 imprese in tutta Italia, 800 delle quali sono siciliane. "Il fondo - sottolinea Giuseppe Monaco, segretario regionale Ugl - è un meccanismo che non crea carrozzone, ma forma il personale secondo le necessità dettate dal mondo del la-

voro. E' uno strumento leggero e che funziona, allineato con le esigenze della singola azienda, e che garantisce legalità e trasparenza".

Nelle intenzioni il fondo dovrebbe attenuare due problemi: quello della formazione del personale e quello della gestione degli enti di formazione professionale. "La base di partenza della nuova formazione - afferma Vincenzo Genco, Segretario Generale della Camera di commercio di Palermo - deve essere l'analisi dei fabbisogni. Finora, invece, è stata un buco nero dove sono state buttate risorse in quantità inverosimili". "Strumenti come FONDOLAVORO - conclude Parrinello - sono attivi in molti paesi europei e hanno avuto ottimi risultati".

Aperta nuova sede zonale ENASC ad Acri, a servizio dei cittadini

Andare incontro alle esigenze dei numerosi associati UNSI di Acri: questo è il motivo che ha spinto il direttivo nazionale dell'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori a dare l'ok per l'apertura di una sede zonale ENASC a servizio dei cittadini acresi. La struttura è ufficialmente aperta al pubblico in via Thomas Edison 29 per accogliere quesiti e chiarimenti e presentare domande previdenziali ed assistenziali. Ad assumere il ruolo di

direttore della sede zonale Carmelo Gallo, già responsabile provinciale, il quale intende occuparsi a pieno titolo della neonata struttura.

Direttore provinciale ENASC è Alex Franzisi il quale, in meno di tre anni, è riuscito a dare alla sede del centro città, come semplice operatore, le risposte ai sempre maggiori cittadini di Cosenza e dell'hinterland che si rivolgono alla struttura. Il 2013 è dunque anno di cambiamenti e di rinnovamenti per l'ENASC, tanto a livello lo-

cale che a livello nazionale. Tutto ciò rientra in un'ottica di potenziamento delle strutture assistenziali del patronato. Le sedi zonali e provinciali vogliono garantire un'assistenza sempre più qualificata nell'iter burocratico delle pratiche previdenziali. Gli operatori svolgono la propria attività orientata a promuovere i diritti al servizio degli assistiti fornendo attività di consulenza e orientamento, preparazione ed inoltro di tutte le pratiche Inps, Inail, pubbliche amministrazioni.

Messina: il Presidente Nazionale UNSIC incontra i delegati dell'Associazione

Il Presidente Nazionale UNSIC Domenico Mamone ha incontrato i rappresentanti della sede zonale dell'Associazione di Messina e i delegati e referenti sindacali delle varie sedi presenti sul territorio. Durante l'incontro sono state presentate da Pietro Lucio Ricciardo, Presidente zonale e da Calogero Miracola Direttore Enasc Messina, le attività svolte dall'Unione nel messinese e quelle in cantiere nei prossimi mesi. Il Presidente Nazionale ha espresso il

suo apprezzamento per il lavoro svolto. Tra i temi trattati la questione riguardante le problematiche del settore agricolo anche a seguito dell'alluvione del 2011, il taglio delle risorse, l'attenzione posta nei confronti delle istanze degli associati, e in particolare delle imprese non solo agricole, ma anche artigiane, della pesca, del commercio e del turismo, nonché dei pensionati. Il Presidente Mamone ha poi sottolineato come l'UNSIC a livello nazio-

nale abbia promosso numerosi servizi di informazione e assistenza tali che possano avere anche positive ricadute a livello territoriale, proprio laddove emergono con più forza le richieste di imprese e lavoratori nel rispetto delle diversità locali, ognuna, infatti, con le sue tipicità da valorizzare e promuovere, al fine di aiutarli ad arginare i vari colpi sopraggiunti dalla persistente crisi economica internazionale, che ha investito in pieno anche il nostro paese.



Possibilità di Finanziamenti per il Made in Calabria, l'UNSIC darà assistenza a Cosenza

L' UNSIC è uno dei partners maggiori dell'iniziativa Assaporagionando, la vetrina nazionale dei prodotti tipici. E' una iniziativa, la cui decima edizione si è tenuta ad Acri nello scorso mese di dicembre, diretta alla valorizzazione delle specificità locali. Il nuovo anno inizia con un bando della Regione con cui si può accedere a finanziamenti atti a promuovere il made in Calabria. Ne dà notizia, in un comunicato, la sede acrese dell'UNSIC. "L'avviso - si legge nella nota -, approvato con decreto n. 18446 del 28/12/2012 e pubblicato sul Burc del 11/01/2013, sostiene la realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione delle imprese che promuovono il made in Calabria".

Sono ammissibili "le iniziative di attività esistenti operanti nei settori della ristorazione e della gastronomia, con esclusivo riferimento a quelle localizzate nei Comuni calabresi. Il fine delle imprese partecipanti all'agevolazione deve essere quello di esaltare le produzioni locali, per favorire la riscoperta delle tradizioni gastronomiche della nostra regione, la promozione delle tipicità e il miglioramento, di conseguenza, della qualità dei prodotti offerti al consumatore".

I beneficiari dovranno "sottoscrivere l'impegno a utilizzare prodotti locali regionali per almeno cinque anni.

Il ristorante tipico, nello specifico, dovrà proporre ricette della tradizione gastronomica, utilizzare una carta dei vini con un buon numero di etichette locali e una carta delle acque minerali calabresi, oltre a una selezione di olio extravergine di olive calabresi.

Si dovranno, ancora, utilizzare stoviglie e tovagliati dell'artigianato locale,



nonché specifici corner per la vendita di prodotti tipici". Anche la comunicazione verso l'esterno dovrà essere curata (attraverso, ad esempio, la traduzione dei nomi dei piatti in dialetto locale).

Il costo totale ammissibile del progetto non può superare 70mila euro ed essere inferiore a 20mila euro. Sono previste agevolazioni in regime de minimis sotto forma di contributi in conto capitale, nella misura del 30% delle spese ammissibili.

Gli investimenti potranno riguardare la ristrutturazione o riqualificazione dell'immobile ove ha sede l'attività, l'acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, mobili e arredi, utensili,

nonché spese per la realizzazione di siti web, programmi informatici, processi di certificazione.

Si precisa che le domande dovranno essere inoltrate, pena inammissibilità, esclusivamente, "a mezzo posta raccomandata o servizio equipollente con ricevuta di ritorno" entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Gli interessati potranno rivolgersi agli operatori degli uffici UNSIC di Cosenza (presso la sede provinciale di via Caloprese) o della sede zonale di Acri (in via Thomas Edison) telefonando ai numeri 0984941873 o 098421502.

Lavoro a rischio per 22 dipendenti della SpM, per l'UNSIC: "L'inefficienza amministrativa si ripercuote sulle fasce più deboli"

L'UNSIC di Modica interviene sulla vicenda che coinvolge 20 addetti alla pulizia del Tribunale e 2 custodi, dipendenti della SpM, ai quali, a causa dei tagli predisposti dal Comune, non sarà prorogato il contratto part time a tempo determinato la cui scadenza è prevista il 31 gennaio.

"L'amministrazione comunale di Modica non ha intenzione di prorogare il servizio andando a colpire la parte più debole a livello sociale dei dipendenti della Spm". "In questo modo, continua

il presidente dell'UNSIC, il governo cittadino dimostra di non riuscire a programmare una razionalizzazione delle spese". "Inoltre, prosegue, i 22 dipendenti hanno il compito di svolgere delle mansioni fornendo un servizio utile al Tribunale di Modica, che ancora è una struttura operativa nel nostro territorio; una mancanza di rispetto per un'istituzione, continua, nei confronti della quale si continua a lottare per la sua sopravvivenza". Secondo l'UNSIC, "le 22 figure costituiscono una risorsa per il comune che

potrebbe impiegare anche in altri ambiti, creando ad esempio un dipartimento dedicato alla cultura, che, con la presentazione di determinati progetti, potrebbe usufruire dei fondi della comunità europea".

Per questo l'Associazione chiede all'amministrazione di rivedere le sue scelte. "E' inopportuno, continua, agire colpendo una parte dei lavoratori proprio a fine legislatura; sarebbe invece più appropriato, conclude, lasciare questo tipo di decisioni al prossimo governo cittadino".

FONDOLAVORO si presenta anche nelle Marche



FONDOLAVORO ha presentato i propri obiettivi e strategie per la formazione finanziata finalizzata allo sviluppo socio-economico del territorio marchigiano, nell'ambito di un incontro che si è tenuto il 15 febbraio ad Ascoli Piceno presso la Sala Dei Savi – Palazzo dei Capitani. Armando Romaniello, Direttore Marketing e Industry Management Certiquality, ha posto l'accento sulla rilevanza delle iniziative per la formazione che si collocano nel quadro degli adempimenti a carico delle imprese e dei datori di lavoro in ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo proposito Carlo Parrinello, Direttore di Fondolavoro, ha indicato le specificità del Fondo, che nell'ambito delle sue attività, da realizzare

con l'ausilio di "comitati di settore" appositamente istituiti, particolare rilevanza attribuisce alla promozione e finanziamento di iniziative concernenti la qualificazione e riqualificazione di figure professionali di specifico interesse nei rispettivi settori nonché di lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, così come la promozione e finanziamento di attività di monitoraggio dei fabbisogni formativi espressi dalle imprese e lavoratori e delle attività realizzate.

Altri aspetti rilevanti sono quelli riguardanti l'incentivazione di attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per i singoli settori ovvero di interesse comune nonché di azioni di sistema a sostegno delle politiche di formazione professionale

continua, anche a carattere multiregionale/multisetoriale, e le iniziative per la formazione di lavoratrici e lavoratori, finalizzate alle pari opportunità ed al superamento delle asimmetrie di genere. FONDOLAVORO, infatti, espleta la propria specifica attività, tenuto conto della composizione quantitativa e qualitativa della compagine delle imprese ad esso aderenti, avvalendosi di "comitati di settore".

Dante Teodori, Presidente Provinciale Unsic Ascoli Piceno, ha confermato il pieno appoggio dell'organizzazione datoriale alle iniziative di Fondolavoro nel territorio marchigiano.

Daniela Ceccarelli Segretario Provinciale UGL Autoferrotranvieri di Ascoli Piceno ha sottolineato l'importanza della formazione continua dei lavoratori del settore trasporti.

Potenza: il 1° febbraio 2013 ha fatto il suo debutto il Fondo interprofessionale UNSIC/UGL

Il 1 febbraio si è tenuto a Potenza presso la Sala Convegni – C.C.I.A.A., il Convegno di presentazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua, FONDOLAVORO.

Tra i relatori: Iacopo Becherini, Vice Presidente Fondolavoro, Giuditta Lamorte, Vice Segretario Regionale UGL Basilicata, Vincenzo Edoardo Viti, Assessore Formazione e Lavoro Regione Basilicata, Pasquale Lamorte, Presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Potenza, Giuseppe Luongo, Presidente Gruppo Regionale Basilicata Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Serafino di Sanza Presidente Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del La-

voro Matera, Massimo Porreca Area Manager Certiquality Basilicata/Puglia/Calabria. Carlo Parrinello, Direttore di FONDOLAVORO ha illustrato le modalità e procedure di funzionamento del Fondo, con particolare riferimento al dispositivo del conto formazione aziendale/aggregato.

Giuditta Lamorte ha ribadito l'impegno e la collaborazione di UGL Basilicata ai fini di una proficua attività del Fondo a livello territoriale.

L'Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Basilicata Viti si è dichiarato disponibile a formalizzare e definire con Fondolavoro specifici accordi finalizzati alla gestione condivisa delle risorse destinate alla formazione finanziata. L'Assessore ha inoltre manifestato la propria soddi-

sfazione per l'iniziativa promozionale di Fondolavoro, nel particolare momento di crisi che attraversa il territorio lucano.

Di Sanza Presidente Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro Matera si è soffermato sull'importanza dei Fondi interprofessionali nell'ambito della Riforma del mercato del lavoro, con specifico riferimento all'istituto dell'apprendistato.

Infine, Massimo Porreca, Area Manager Certiquality Basilicata/Puglia/Calabria, ha evidenziato l'importanza degli standard qualitativi dei processi e percorsi formativi. Hanno partecipato all'incontro rappresentanti di Enti per l'Orientamento e la formazione, dei Consulenti del Lavoro, delle imprese e dei professionisti.

UNSIK Lombardia: casella di posta certificata P.E.C.



L'UNSIK Lombardia è a disposizione degli associati e di quanti interessati, in merito all'importanza dell'attivazione della casella P.E.C. per i possessori di partita IVA, in forma societaria (di persone o capitali) e da quest'anno in forma individuale.

Già dallo scorso anno è stato istituito l'obbligo per le società l'attivazione di una casella P.E.C. e della comunicazione alla Camera di Commercio (per coloro che hanno l'obbligo di iscrizione) e per le altre presso i relativi or-

dini (studi professionali associati). Essendo trascorso un anno per molti è giunto il momento di rinnovarle (attraverso i gestori Legalmail, Postacert, ecc.) e per le imprese individuali di attivarsi entro il 31/12/2013.

Già dall'inizio dell'anno è obbligatorio al momento dell'iscrizione in CCIAA per le imprese individuali aprire una casella PEC. La casella di posta elettronica certificata sarà sempre più usata per le pratiche che dovranno essere inviate agli enti preposti per lo svolgimento dell'attività come CCIA,

Comuni, Regioni, INPS, INAIL, ecc., e quelli ispettivi come INPS, INAIL, AGENZIA ENTRATE, Equitalia, ecc., e potrebbe diventare a breve l'unico modo per inviare e ricevere comunicazioni e documenti da tali enti.

L'UNSIK Lombardia consiglia a chi ha già una casella PEC di consultarla per verificare se ha ricevuto la segnalazione di scadenza.

Chi fosse interessato può richiedere invece l'attivazione e registrazione tramite il Presidente UNSIK Lombardia Salvatore Tricarico.

UNSIK zonale Siderno: mantenimento e sostegno sede Uffici I.A.T.

L' UNSIC zonale di Siderno, a mezzo della Responsabile Sonia Lombardo, insieme ai responsabili di A.L.I., Consorzio Jonica Holiday, ASCOA, CODICI, ha inviato una nota al Commissario Prefettizio del Comune di Siderno Luca Rotondi e al Presidente della Provincia di Reggio Calabria in merito alla questione riguardante il mantenimento e sostegno degli uffici di promozione Turistica di Siderno, appunto. Si legge nel documento che le organizzazioni scriventi con la nota hanno "lo scopo di sensibilizzare le istituzioni da voi rappresentate sull'importanza della presenza nel nostro territorio degli Uffici I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica), di cui oggi è una risorsa irrinunciabile per il Territorio.

Come è noto, la Locride, conosciuta anche come Riviera dei Gelsomini, è un'area di 1352 Km² di cui fanno parte 42 comuni, ognuno dei quali custodisce un ricchissimo patrimonio storico e culturale che racchiude circa trenta secoli di storia, cultura e ospitalità, nonché testimonianze di popoli diversi.

Appare evidente come il ricco patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico, rappresenti un punto di forza per il comprensorio Locrideo, poiché è in grado di creare attrazione turistica/culturale e non solo.

Da qui l'importanza dell'Ufficio I.A.T. di Siderno che svolge – durante tutto l'arco dell'anno - un ruolo fondamentale nei servizi erogati al turista (e non solo), poiché le attività d'informazione e accoglienza rappresentano un'opportunità concreta per promuovere l'intero territorio.

È questo il ruolo fin da sempre svolto

dall'Ufficio I.A.T. di Siderno che da oltre 15 anni presta il proprio servizio a tutto il bacino di utenza dell'area locridea occupandosi di: informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale informativo e promozionale; accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico; assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione; gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro ai soggetti competenti; collaborazione con gli Enti Locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

Tuttavia, lo svolgimento di tali compiti istituzionali richiede l'impiego di risorse umane ed economiche che, ad oggi, in considerazione del particolarissimo momento che stiamo attraversando, risultano totalmente assenti.

Infatti, già da due anni l'ufficio – ora sfrattato per morosità, quindi dal 1 gennaio 2013 costretto a sospendere le attività – non riceve i contributi necessari per il suo mantenimento, e per mantenimento s'intendono solo le spese necessarie per il fitto e le utenze telefoniche - tutto il resto, personale specializzato compreso, è a carico dei volontari della Pro Loco cittadina. Ne deriva che, la chiusura dell'Ufficio I.A.T. causerebbe gravi conseguenze e disagi non solo ai tu-

risti, ma anche ai residenti e a tutte le imprese del settore turistico e di quello terziario in genere. Riteniamo infatti che la chiusura dell'ufficio I.A.T. sia per la nostra comunità una perdita molto grave che andrebbe meglio valutata in termini di nuovi disagi per la cittadinanza e per gli ospiti. Ulteriori disagi per gli operatori ed i cittadini che vanno assolutamente evitati.

Non possiamo assistere passivamente a scelte "sconcertanti" che non condividiamo e non saremo complici di un disinteresse che tende ad andare nella direzione di un ulteriore isolamento ed impoverimento della Locride. Vi invitiamo, pertanto, ad un'attenta riflessione in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancanza nel nostro territorio di una struttura di accoglienza efficiente e indispensabile e di voler ricercare una soluzione capace di garantire la continuità operativa di questo importante Ufficio.

Del resto non si chiedono contributi di sostegno, ma di poter usufruire di una sede, tra le tante, che risultano nella disponibilità degli Enti scriventi". Inoltre, tra le altre attività, l'UNSIK Siderno è presente al tavolo di concertazione per l'emergenza rifiuti costa Jonica Reggina.



UE: la Pac secondo la Commissione Agricoltura

Il 23-24 gennaio 2013, la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha votato gli emendamenti sulla Pac 2014-2020. Ci sono molteplici novità, anche se l'impalcatura della proposta della Commissione è rimasta inalterata. La Riforma riguarda un pacchetto di quattro proposte legislative che costituisce l'impalcatura della Pac (Politica agricola comune) per il periodo 2015-2020.

I molti emendamenti approvati hanno mirato a rendere più equa e a 'sburocratizzare' la proposta della Commissione europea.

Nel testo approvato, in particolare, rispetto alla proposta originaria della Commissione risultano più equilibrati e più favorevoli all'Italia i cosiddetti "meccanismi di convergenza" degli aiuti per ettaro della Pac, verso la media comunitaria per i finanziamenti ai diversi Stati membri (convergenza esterna), e verso la media nazionale fra le diverse imprese di uno stesso paese (convergenza interna).

Tra le novità, ecco alcuni punti salienti della riforma della politica agricola comune, la Pac post-2014, votati dalla commissione agricoltura del Parlamento europeo.

I testi passeranno al voto della plenaria nella sessione di marzo. Innanzitutto: semplificazione ossia netto taglio alla burocrazia semplificando il

lavoro all'80% delle piccole e medie imprese; aiuti verdi che rappresentano il 30% degli aiuti diretti agli agricoltori che potranno beneficiarne a condizioni di introdurre una serie di misure ecologiche e ambientali.

Se non lo faranno perderanno quei fondi ma non il restante 70% di aiuti diretti; bilancio, si mantiene quindi la spesa attuale destinando il 25% dei fondi allo sviluppo rurale e il 30% alle sovvenzioni per l'agricoltura biologica, e le misure agro-ambientali.

Un altro 2% del bilancio si vuole destinare ai giovani coltivatori; tetto aiuti fissato a determinate condizioni a 300mila euro.

Deroghe per cooperative Ue; olio oliva, ossia gli aiuti Ue saranno indirizzati alle organizzazioni di produttori e all'interprofessione insieme ad attività innovative all'interno dei programmi triennali; ortofrutta, le associazioni delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli potranno gestire fondi di esercizio e attuare programmi operativi, al cui interno i prodotti trasformati beneficeranno del sostegno per ritiro dal mercato; vino, più ricerca, sviluppo e promozione, mentre i diritti d'impianto dei vigneti vengono prorogati fino al 2030; origine, obbligo del paese di origine in etichetta per i prodotti ortofrutticoli venduti freschi, mentre a

tutti i prodotti di qualità certificata viene esteso il principio della contrattazione e programmazione produttiva, come per il latte; grandi aziende, hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per gli investimenti.

Quindi si può dire che il Parlamento europeo lancia una vera e propria sfida ai 28 governi dell'Ue con l'approvazione, da parte della sua commissione agricoltura, di una riforma della politica agricola meno burocratica e più equa nella distribuzione degli aiuti. In questo modo l'Italia recupererà 44 milioni euro di aiuti diretti per i suoi produttori rispetto alla proposta della Commissione Ue, e a scapito della Germania che ne perde 50 e tre volte di più la Francia.

Il testo approvato punta a proteggere l'ammontare di finanziamenti di cui beneficia attualmente la Pac. La commissione agricoltura è riuscita a mettere sul tavolo un insieme di testi che prevedono tra l'altro di destinare "almeno il 25% del bilancio agricolo allo sviluppo rurale e il 30% delle sovvenzioni all'agricoltura biologica, a una politica più verde e a delle misure agro-ambientali.

Per la prima volta poi si introduce un tetto per i beneficiari dei fondi agricoli che può arrivare fino a 300mila euro l'anno, mentre il 2% del bilancio si vuole destinarlo ai giovani coltivatori.



Imu per Coltivatori Diretti e IAP

Con la risoluzione n. 2/Df del 18 gennaio, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati forniti chiarimenti sulla dichiarazione Imu per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - IAP. La nota chiarisce che costoro non devono presentare alcuna dichiarazione ai fini Imu, nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, per cui "l'obbligo di dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonchè nei casi in cui si siano

verificate variazioni che non sono comun-que, conoscibili dal comune". Per questo spiega la risoluzione del Ministero "se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini Ici, e nell'ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell'Imu, detti soggetti non sono tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge". Ossia "per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si ac-

quista sia in quello in cui si perde il relativo diritto". Tale obbligo non può dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore previsto per il calcolo dell'imposta, poiché altrimenti si introdurrebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutti i casi in cui viene modificato il moltiplicatore che costituisce solo un parametro per la determinazione dell'imposta.

Conclude la risoluzione del Ministero che "non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali".

Il Parlamento Ue approva la riforma per fermare la pesca intensiva

Il Parlamento europeo ha approvato un'importante riforma della politica comune della pesca (Pcp), che ha come obiettivo la sostenibilità del settore, la fine dello scarico a mare dei pesci e dei piani a lungo termine basati su solidi dati scientifici. La pesca intensiva è ampiamente vista come il più grande fallimento dell'attuale Pcp, che risale al 2002.

La nuova entrerà in vigore nel 2014. I dati della Commissione europea suggeriscono che più dell'80% degli stock ittici del Mediterraneo e il 47% di quelli dell'Atlantico sono soggetti a pesca intensiva. La riforma votata in plenaria stabilisce chiare e rigide misure per affrontare il problema.

"Abbiamo dimostrato oggi che il Parlamento è tutto meno che inefficace. Abbiamo usato il nostro potere di co-legislatori, per la prima volta nella politica ittica, per mettere un freno alla pesca intensiva. Gli stock ittici dovrebbero riprendersi entro il 2020, permettendoci di avere a disposizione 15 milioni di tonnellate di pesce in più e creare 37 mila

nuovi posti di lavoro", ha dichiarato la relatrice per la riforma della pesca Ulrike Rodust (S&D, dE). Quasi un quarto del totale del pescato finisce rigettato, cioè è scaricata a mare quella parte di esemplari non desiderati o troppo piccoli.

I "rigetti" sono formati quasi totalmente da pesci ormai morti e, per fermare questa pratica dannosa, i deputati hanno votato per obbligare i pescherecci a sbarcare tutte le catture, anche per facilitare il controllo, secondo uno specifico calendario per ogni specie, a partire dal 2014.

I pesci più piccoli sbarcati, per esempio, saranno destinati a usi diversi dal consumo umano. Saranno gli Stati membri ad assicurarsi che i pescherecci rispettino il divieto di rigetto. Dal 2015, agli Stati membri sarà impedito di stabilire quote di pescato troppo elevate per essere sostenibili. I pescatori dovranno rispettare il "rendimento massimo stabilito": non si potrà catturare più di un certo numero di esemplari di una certa specie di quanti se ne possano riprodurre in un anno.

Nel voto del Parlamento UE, i deputati chiedono che si aspetti la ripresa degli stock ittici nel 2020 per innalzare i livelli del rendimento massimo stabilito e mantenerli in seguito.

Dopotutto, ciò significherebbe più pesce, battute di pesca più ricche e quindi più lavoro nel settore.

La riforma si baserà su piani di gestione degli stock ittici per assicurarsi che la pesca rimanga sostenibile. Se si adotterà un approccio a lungo termine, si potranno migliorare le previsioni dell'andamento del mercato, che dovrebbero aiutare l'industria a investire meglio e pianificare correttamente. I piani pluriennali saranno basati su dati scientifici più accurati e affidabili, che gli Stati membri saranno obbligati a raccogliere e rendere disponibili. Il Parlamento inizierà ora la negoziazione con il Consiglio e la Commissione sui piani della riforma prima della seconda lettura. La presidenza irlandese del Consiglio ha più volte ripetuto che spera di raggiungere un accordo entro la fine di giugno.



LAZIO: **ACCORDO FILAS E ROMA START UP** **PER L'AVVIO DI IMPRESE INNOVATIVE**

Diventa più facile avviare imprese innovative nel Lazio grazie a un accordo tra Filas, Finanziaria Laziale di Sviluppo, primo operatore di Venture Capital del Lazio, e l'associazione Roma Startup per operare congiuntamente in favore del sistema territoriale delle startup del Lazio.

L'intesa, che fa seguito alle partnership di Filas con gli eventi Cleanweb Hackathon e Global Game Jam 2013 di Roma, favorirà lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali nella regione. Grazie agli interventi con Roma Startup, si incentiveranno le start up e verranno realizzate azioni congiunte in favore delle nuove iniziative.

Roma Startup, vera e propria filiera dell'innovazione con soci che si occupano di formazione, investimenti, incubazione, accelerazione e advisory, opera per far diventare la Capitale l'Hub del Mediterraneo e la Regione Lazio il più importante polo di crescita imprenditoriale per startup innovative, dove trovare le migliori condizioni per far nascere e sviluppare la propria impresa. Filas, Finanziaria della Regione che sostiene l'innova-

zione del tessuto imprenditoriale del territorio, mette a disposizione 20 milioni di euro da investire in startup in co-partecipazione con investitori privati attraverso il Fondo Por-Fesr della Regione Lazio per il capitale di rischio. Il Fondo (finanziato con risorse del Por-Fesr 2007/2013 e gestito da Filas) ad oggi ha chiuso 9 co-investimenti per un totale di oltre 6 milioni di euro e ha deliberato ulteriori 7 co-investimenti in fase di finalizzazione per altri 5,1 milioni.

VENETO: **OLTRE 1 MLN PER CONCILIAZIONE** **TEMPI VITA E DI LAVORO**

E' stato approvato dalla Giunta regionale veneta, su proposta dell'assessore ai servizi sociali un provvedimento per l'attuazione del programma regionale 2013 degli interventi di conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro.

Le risorse destinate sono pari a 1.092.000 euro. "Dopo l'intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata tra Stato-Regioni e Città dell'ottobre 2012 - spiega l'assessore - il Veneto ha scelto le proprie linee d'intervento che promuovono misure di welfare aziendale per rispondere alle esigenze delle famiglie e delle imprese e

puntano allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali". "Dopo la validazione delle nostre linee d'intervento da parte del livello nazionale, le metteremo a bando con l'obiettivo di portare avanti un lavoro di più stretta connessione e coordinamento tra le iniziative già presenti sul territorio in modo da sfruttare al massimo le opportunità realizzate in questo settore. Il tema della conciliazione tra famiglia e lavoro -conclude- per aiutare la crescita economica e la tutela sociale del nucleo familiare, è fondamentale per la politica regionale".

ABRUZZO: **LA REGIONE STANZIA 1,5MLN** **PER VOUCHER FORMATIVI**

E' stato pubblicato sul Burat (Bollettino ufficiale della Regione) l'avviso Vip finanziato con 1,5 milioni euro del Fondo sociale europeo, progetto con il quale l'assessorato abruzzese al Lavoro intende promuovere l'utilizzo dei voucher formativi al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi abruzzesi, armonizzando i





tempi di vita, di lavoro e di formazione. Si tratta, fa sapere la Regione, di "un voucher di 2.000 euro per singolo imprenditore, professionista o lavoratore autonomo con una formula formativa innovativa: completa gestione da parte dei beneficiari dei tempi e delle modalità di erogazione delle iniziative formative; in questo modo viene sostenuto l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi di sviluppo formativo, professionale, personale e culturale".

"Diciamo a ciascun beneficiario - spiega ancora la Regione - gestisci tu al meglio il tuo percorso di riqualificazione delle tue competenze, scegli tu i formatori che ritieni più idonei e gestisci tu tempi e modalità dell'erogazione della formazione. Siamo convinti che la responsabilità individuale sia un valore da perseguire anche nella gestione delle risorse pubbliche".

TOSCANA: INCENTIVI PER OCCUPAZIONE, AL VIA BANDO 2013 CON 13 MLN

Al via il pacchetto di incentivi per l'occupazione predisposti dalla Regione Toscana per il 2013. L'avviso è stato pubblicato il 1 febbraio ed è reperibile on line sul sito di Sviluppo Toscana (il soggetto cui è stata affidata la gestione operativa degli incentivi), sul

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché fra i bandi attivi della sezione "Lavoro e formazione" (del sito www.regione.toscana.it).

Il bando contribuisce, assieme alle agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria regionale, alla formazione di quella che è stata definita la dote per favorire la riassunzione dei lavoratori licenziati o in mobilità.

Si tratta di un pacchetto completo e integrato, che coniuga il tradizionale meccanismo degli incentivi e della formazione del personale previsti dal bando, agli interventi sulla leva fiscale introdotti con la sopra citata legge finanziaria regionale.

La dote consiste in un pacchetto integrato di agevolazioni per favorire il reingresso nel mercato del lavoro di lavoratori e lavoratrici in mobilità e licenziati. Comprende: l'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato full time o part time pari rispettivamente a 8.000 e 4.000 euro; un voucher formativo aziendale per qualificare o riqualificare le persone assunte, fino ad un massimo di 3.000 euro. A queste misure, la Finanziaria regionale 2013 aggiunge la possibilità di detrarre dalla base imponibile Irapp le spese sostenute per l'assunzione a tempo indeterminato nell'anno 2013 di tali tipologie di personale dipendente (è prevista l'emanazione di un regolamento per le modalità opera-


tive ed applicative per usufruire di detta detrazione). Le risorse disponibili per gli incentivi sono complessivamente 13 milioni di euro.

LOMBARDIA: PER AGRICOLTORI 40,8 MLN PER SALDI PAC

Saldi Pac in arrivo per 31.084 agricoltori. Lo annuncia la Regione Lombardia che ha predisposto "un'uscita di cassa di 40,8 milioni di euro per pagare il saldo del premio unico a tutte le aziende che hanno superato la verifica del refresh sui terreni agricoli eleggibili ai contributi comunitari".

Secondo Giuseppe Elias, Assessore all'Agricoltura, "nonostante sia ancora in corso la procedura refresh abbiamo voluto accelerare il saldo della domanda unica 2012 a tutte le aziende per le quali le fotointerpretazioni delle immagini satellitari non hanno mostrato incongruenze rispetto alle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale". Parallelamente, invece, riferisce la Regione, procede l'approfondimento caso per caso delle incongruenze riscontrate.

"A questo riguardo - prosegue - agli agricoltori che riceveranno la comunicazione sulle difformità riscontrate chiediamo una sollecita collaborazione, per poter chiudere celermente l'istanza di riesame e procedere all'eventuale ricalcolo e al saldo del pagamento".



L'ISFOL DEDICA LE MAPPE CONCETTUALI NORMATIVE ALLA "RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO"

Sono state pubblicate di recente sul sito dell'ISFOL le mappe concettuali normative, il primo numero è stato dedicato alla "Riforma del mercato del Lavoro". Lo studio è focalizzato sull'obiettivo della riforma, in particolare la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" disciplina i seguenti macro-ambiti: la flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro; il sistema delle tutele per la perdita involontaria del lavoro; le politiche attive e altre disposizioni.

Questi nuovi studi dell'ISFOL nella nuova veste grafica hanno l'obiettivo di attivare una maggiore fruibilità dei temi trattati mediante "una lettura facile e lineare di argomenti complessi a tutti coloro che vogliono non solo approfondire ma anche seguire l'evoluzione nel tempo delle norme. Inoltre ogni utente può scegliere il proprio percorso di lettura grazie ai diversi livelli di approfondimento costruiti a partire da una parola chiave identificativa di un argomento."

EURISPES:

**IL 64% ITALIANI NON FA PROGETTI FUTURI
IL 65% NON CERCA LAVORO**

Per gli italiani, fare progetti, non sembra essere un buon argomento di discussione. Infatti, il 64,1% non fa piani (il 24,5% per niente il 39,6% poco), e solo il 35,8% si mostra più

ottimista. E' quanto emerge dal Rapporto Italia 2013 dell'Eurispes, secondo cui il timore di dover cercare una nuova occupazione non sembra essere particolarmente diffuso; infatti, il 64,9% dichiara di essere "poco/per niente costretto a cercare un'altra occupazione".

Quasi due terzi dei lavoratori, invece, (61,3%) afferma che l'attuale occupazione non permette loro di sostenere spese importanti quali l'accensione di un mutuo, o l'acquisto di un'automobile (22,2% per niente; 39,1% poco). La famiglia, comunque, resta un solido e sicuro rifugio e fonte di sostentamento per quasi il 30% dei lavoratori, mentre il 53,5% afferma di non essere più in grado di sostenere adeguatamente il proprio nucleo familiare.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PIÙ LEGGERA, I DOCUMENTI CATASTALI NON VANNO ALLEGATI

I contribuenti non devono più allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione. Con la risoluzione n. 11/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che i dati catastali, necessari per l'esatta identificazione degli immobili oggetto di successione, vengono autonomamente acquisiti dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

VIA LIBERA DALLA STATO-REGIONI ALLE LINEE GUIDA SUI TIROCINI

Con l'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida sui tirocini, sono state poste le

basi perché tutte le Regioni si diano proprie leggi, fra loro omogenee, su questa materia, combattendo così l'uso distorto di questo strumento a livello nazionale anche attraverso la garanzia di una indennità ai tirocinanti. L'assessore al Lavoro della Regione Toscana, coordinatore per il settore lavoro della Conferenza delle Regioni, commenta con soddisfazione l'accordo concluso, sottolineando che, su queste basi, si riconferma il tirocinio come strumento di un percorso formativo, finalizzato alla collocazione al lavoro.

Tra le ultime questioni risolte, quella dell'indennità, che per la prima volta la Toscana aveva disciplinato arrivando ad approvare una sua legge che ha introdotto l'obbligo e fissa un tetto minimo di 500 euro.

Il governo ha proposto di inserire nelle linee guida, che dovranno servire da base comune per l'iniziativa legislativa delle Regioni, l'indicazione di un'indennità obbligatoria di 300 euro. Una proposta di cui le Regioni hanno preso atto ma impegnandosi però ad elevarla, nella predisposizione delle norme regionali ancora non approvate, a un minimo di 400 euro. La Toscana, la cui legge è stata il punto di riferimento per le linee guida, è già in regola. Le altre Regioni, che hanno visto recentemente confermata la propria competenza dalla Corte Costituzionale si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi. In particolare, si sottolinea che, da oggi, le linee guida costituiscono il riferimento per la disciplina settoriale



in questa materia. Fra gli emendamenti proposti dalle Regioni, significativo quello che prevede la definizione di sanzioni per i soggetti promotori inadempienti e quello che prevede accordi specifici per coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali.

STUDI DI SETTORE, 69 IN LISTA PER LA REVISIONE TRIENNALE

Ritocchi in vista per 69 studi di settore applicabili dal 2013. Con un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia, le Entrate dettano l'agenda degli studi e delle relative attività economiche da sottoporre a revisione. Per mantenere nel medio periodo la loro capacità di "fotografare" la realtà economica cui si riferiscono, la legge (L. 146/1998) prevede, infatti, che gli studi siano rivisti, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o dalla loro ultima revisione.

Dalle farmacie agli alberghi, passando per supermercati, centri benessere e tintorie, il Fisco si prepara così a pianificare tempestivamente le attività - il provvedimento con l'elenco degli studi da rivedere è atteso ogni anno entro la fine di febbraio - per permettere a contribuenti e organizzazioni di categoria di conoscere per

tempo quali sono gli studi oggetto di modifiche. Nel dettaglio, dei 69 studi da sottoporre a "restyling", 21 sono relativi al settore delle manifatture, 21 ai servizi, 6 alle attività professionali e 21 al commercio. Ai 68 studi già sottoposti a revisione triennale nel 2010, si aggiunge, tra i servizi, lo studio VG37U, oggetto di un ritocco "anticipato" per migliorare la capacità di cogliere la realtà economica di coloro che esercitano l'attività di "gelaterie e pasticcerie" (anche sulla base degli ulteriori dati complementari acquisiti tramite i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, approvati a giugno 2012).

Tra le altre novità contenute nel provvedimento, la possibilità di nominare, negli Osservatori regionali, membri supplenti anche per i rappresentanti delle Direzioni provinciali, in modo da rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate agli organi collegiali per l'adeguamento degli studi alle realtà economiche locali.

TARES: MODELLO DI REGOLAMENTO COMUNALE - LINEE GUIDA

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero delle Finanze (www.finanze.gov.it), il prototipo di Regolamento per l'istituzione e

l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).


AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2013

Il Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha stabilito l'avvio all'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga relativi al 2013, mano a mano che saranno sottoscritti i verbali di accordo con le singole Regioni.

Tali verbali consentiranno all'INPS di effettuare i relativi pagamenti.

In attesa di una compiuta e completa mappatura delle esigenze residue relative al 2012, il Ministro ha inoltre comunicato all'assessore che nell'immediato, dopo una scrupolosa ricognizione delle risorse non ancora impiegate nel quadriennio 2009-2012, si rendono disponibili fondi per circa 200 milioni di euro e che entro tali limiti autorizza l'INPS a erogare, fino a un massimo di due mensilità, le prestazioni decretate successivamente al 31 dicembre 2012.

Circa 20 milioni di euro, a valere su questi ultimi, saranno infine utilizzati per un incentivo all'assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti.



Lavoratori cessati per risoluzione consensuale

L'INPS con il messaggio n. 20830 del 18/12/2012 ha reso importanti precisazioni circa la disciplina inerente i lavoratori cessati per risoluzione consensuale ex art. 7 legge 15 luglio 1966 n. 604 come modificato dall'art. 1 comma 40 della legge 28 giugno 2012 n. 92. La legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata nella G. U. n. 153 del 3 luglio 2012 ha dettato, tra l'altro, una nuova disciplina in tema di disoccupazione involontaria.

In particolare l'art. 2, comma 1, di questa legge di riforma istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dalla predetta data, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione:

- Indennità di disoccupazione (ASpl);
- Indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, della legge di riforma sono esclusi dalla fruizione delle predette indennità, tra l'altro, i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, come modificato dall'art.1 comma 40 della legge n.92 del 2012, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, di-

sposto da datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b) della legge di riforma.

Il citato art. 7, comma 7, della legge n. 604 del 1966 stabilisce infatti che se la conciliazione ha avuto esito positivo e sia stata concordata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl).

Conseguentemente, il lavoratore interessato, in presenza dei requisiti legislativamente richiesti, può ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpl o miniASpl.

Sulla base del quadro normativo così delineato, la nuova procedura di conciliazione è vigente dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge di riforma), mentre la disciplina dell'indennità di disoccupazione collegata all'ASpl è istituita solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sono state respinte domande di indennità di disoccupazione ordinaria, attualmente vigente, relative a casi di cessazione del rapporto di lavoro derivanti da risoluzioni consensuali ottenute in sede conciliativa con la procedura richiamata. L'esito descritto è sostenibile attraverso una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata. Parimenti, non può non essere evidenziato che questa interpretazione provoca una disparità di trattamento consistente in una mancata tutela nei mesi di "transizione" del 2012, in presenza di una procedura conciliativa che solo nel 2013 potrà portare al riconoscimento di



una indennità di disoccupazione collegata all'ASpl. L'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della legge n. 604 del 1966 conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all'accesso alla tutela del reddito corrispondente. Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della legge n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.

Contributo addizionale rapporti stagionali e non a termine

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 42 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 28, L. n. 92/2012, riguardante il contributo addizionale pari all'1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, applicabile ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

In particolare, l'istante chiede precisazioni in ordine alle esclusioni dall'applicazione del predetto contributo, previste dal citato articolo 2, comma 29 lett. b), con specifico riferimento alle attività di carattere stagionale svolte da lavoratori assunti a termine.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che occorre muovere dal dettato normativo in esame in virtù del quale "(...) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali"; tale contributo, tuttavia, non trova applicazione in alcune ipotesi tra le quali quella concernente i "lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle or-

ganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (...)" (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n. 92/2012). Da quanto sopra richiamato emerge dunque che le imprese che svolgono un'attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo in questione in relazione al personale a tempo determinato.

Ciò in forza di una previsione di favore pressoché analoga a quella di cui all'art. 5, comma 4 ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività.

Inail: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Le risorse per l'anno 2012 da parte dell'INAIL e del Ministero del Lavoro ammontano complessivamente a 155,352 milioni di euro. L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. I

destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Per usufruire dei fondi è necessaria la "Compilazione e salvataggio online della domanda - 15 gennaio - 14 marzo 2013"; le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18:00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i

parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).

Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito Inail a partire dall'8 aprile 2013.

INPS: chiarimenti su Mini-ASPI

Chiarimenti sull'indennità di disoccupazione "mini-ASpl 2012" (ex articolo 2, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92) dall'INPS con il messaggio n. 20774 del 17/12/2012, per cui dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti, previsti dalla norma abrogata, l'art. 2 comma 24 della legge di riforma ha stabilito l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl. La disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASPI.

Pertanto, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mini-ASpl riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi). Al fine di distinguerla dall'indennità di disoccupazione mini-ASpl a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di "mini-ASpl 2012" che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Questa prestazione sarà riconosciuta



qualora risultino accertate per l'anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpl (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall'articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.

La liquidazione della prestazione avverrà in un'unica soluzione e non mensilmente. Gli operai agricoli a

tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall'intera disciplina delle nuove indennità ASpl e mini-ASpl ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge di riforma. Per effetto del combinato disposto dell'articolo 2, commi 3, 24 e 69 lettera b), della legge di riforma, ai predetti lavoratori non sarà erogabile la prestazione della disoccupazione ordinaria agricola con requisiti ridotti sia a regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2013, sia per gli eventi già verificatisi nel 2012.

Resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare. L'inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale) e le procedure per le Sedi per l'acquisizione, l'istruttoria e il calcolo sono a disposizione dal 1 gennaio 2013.

Durc e imprese in concordato preventivo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186 bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

In particolare, l'istante chiedeva se fosse possibile ottenere l'attestazione della regolarità contributiva nell'ipotesi in cui l'impresa fosse sottoposta ad una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell'attività aziendale, in virtù di un piano – omologato dal competente Tribunale – che prevedesse l'integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.

Il "Lavoro" ha precisato che la fattispecie prospettata dall'interpellante sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, recante l'elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un DURC, ovvero delle condizioni in presenza delle quali l'Istituto previdenziale attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi. Ci si riferisce in particolare al comma 2, lett. b) dell'art. 5 citato, secondo il quale "la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative".

Sottolinea il Dicastero che la ratio della procedura concorsuale, finalizzata a



garantire la prosecuzione dell'attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sarebbe disattesa qualora si riconoscesse un'incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa. Ciò in quanto l'impresa sottoposta a concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un DURC, se non alla chiusura del piano di risanamento, con conseguente ed inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi.

Per l'azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., è pertanto possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) D.M. 24 ottobre 2007, cioè nell'ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura

concorsuale. Va tuttavia precisato che in tal caso la sospensione dei pagamenti che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) predetto non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell'ambito del concordato. Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lett. b) solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'omologazione.

Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l'impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere "attestata" come irregolare.

Congedo assistenza coniuge convivente con soggetto portatore di handicap

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell'ANCI, in merito alla portata applicativa dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l'assistenza al soggetto portatore di handicap.

In particolare, l'istante chiede precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui sopra, nella parte in cui contempla le ipotesi di "mancanza, decesso, o (...) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente", quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.

Il Dicastero adito afferma che la legge consente l'ampliamento della platea

dei familiari legittimati a fruire del congedo di cui all'art. 42, comma 5, solo in presenza di una delle situazioni individuate dal medesimo decreto, comprovate da idonea documentazione medica.

Ciò in quanto si ritiene che i soggetti affetti da tali patologie non siano in grado di prestare un'adeguata assistenza alla persona in condizioni di handicap grave. In base a quanto sopra è possibile dunque sostenere che il diritto a fruire dei congedi in questione possa essere goduto da un soggetto diverso dal precedente "titolare" solo in ragione delle ipotesi tassativamente indicate dal Legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di "patologie invalidanti".

In tal senso, pertanto, l'età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da

parte di altri soggetti titolati. Tale orientamento è del resto confermato dalla circostanza secondo cui, laddove il Legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente. In tal senso è possibile richiamare l'art. 33 della L. n. 104/1992 – da ultimo modificato dall'art. 24, L. n. 183/2010 – che assegna il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso mensile in primo luogo al "lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado", per individuare solo in un secondo momento il terzo grado di parentela qualora, tra l'altro, "i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età".

Pensioni "Forze dell'ordine"



"Anche per gli appartenenti alle forze dell'ordine i requisiti pensionistici si adeguano all'incremento della speranza di vita." Il messaggio 545 dell'Inps precisa che si continuano ad applicare i requisiti pensionistici vigenti, soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2013 all'adeguamento della speranza di vita e fino al 31 dicembre 2015. La pensione di vecchiaia si per-

feziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori. Quando si raggiunge il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e il dipendente non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pen-

sione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi. Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile). Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre

2015 l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all'età;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 di-

cembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto,

agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Agevolazione contratti di somministrazione

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad istanza di interpello n. 40 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991. In particolare, l'istante chiedeva se fosse possibile godere dello sgravio contributivo in questione nell'ipotesi in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità fosse utilizzato da un'impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 e fosse successivamente assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa con contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991.

Il Dicastero adito a riguardo ha riscontrato che la singola impresa che abbia fruito di agevolazioni attraverso l'utilizzo di lavoratori somministrati e at-



traverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva. In seguito a tale previsione normativa, l'INPS è peraltro intervenuto con il messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012 per informare di aver adeguato la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi. Per la fruizione dello sgravio di mobilità nei contratti di somministrazione, l'Istituto prevede che l'utilizza-

tore (titolare, legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri) debba rilasciare all'Agenzia per il lavoro un'apposita autocertificazione accompagnata da copia del documento d'identità di chi l'ha sottoscritta. In forza di quanto sopra, nelle ipotesi prospettate, il "Lavoro" ritiene pertanto possibile un cumulo della agevolazione contributiva ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.



PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - INDENNITA' DI MATERNITA' - ADOZIONE DI MINORI D'ETA' - ESTENSIONE DEL GODIMENTO AL PADRE

PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' E FUNGIBILITA' TRA I GENITORI ADOSSIVI - QUALITA' DI LIBERO PROFESSIONISTA DI UNO SOLO DEI GENITORI - IRRILEVANZA

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 809
DEL 15 GENNAIO 2013)

In materia di indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, l'interesse all'inserimento della prole adottiva è adeguatamente tutelato mediante l'attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la percezione dell'indennità da parte dell'uno esclude il diritto dell'altro, ancorché uno dei genitori sia libero professionista e l'altro lavoratore dipendente.

INVIO A TERZI - DATI RISERVATI AZIENDA E LICENZIAMENTO

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1311
DEL 21 GENNAIO 2013)

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore che ha comunicato, con una e-mail ai sindacati, il contenuto di documenti aziendali riservati.

Secondo la Suprema Corte, e riprendendo ciò che aveva detto la Corte di Appello, un simile comportamento implica la violazione della segretezza della corrispondenza aziendale per cui è applicabile l'articolo del Contratto collettivo di categoria che prevede il licenziamento disciplinare per simili comportamenti.

IMMEDIATEZZA - CONTESTAZIONE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1693
DEL 24 GENNAIO 2013)

La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa contestato non nell'immediatezza dell'atto o della omissione che ha fatto scaturire l'irregolarità in capo al lavoratore.

La Suprema Corte ha ribadito che il tempo trascorso tra l'accertamento del fatto contestato al lavoratore e l'intimazione del licenziamento disciplinare può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'articolo 2119 Cc (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. Inoltre, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati: con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedurali fissate dalla legge 300 del 1970, articolo 7.

In definitiva, la mancanza di una tempestiva contestazione dell'infrazione è stata interpretata come se il comportamento del lavoratore fosse stato, in qualche misura, tollerato dal datore di lavoro.

MALATTIA - DIRITTO DI DIFESA IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3058
DEL 8 FEBBRAIO 2013)

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare emesso senza la preventiva audizione del lavoratore, il quale per motivi "depressivi" aveva più volte procrastinato l'incontro.

La Suprema Corte ha evidenziato

come l'indisponibilità ripetuta per motivi di salute non dovesse essere usata dal lavoratore come mezzo dilatorio per rimandare sistematicamente il provvedimento disciplinare e paralizzare, così, il potere disciplinare del datore di lavoro. Infatti, *"nulla si poteva obiettare alla Società appellante che si era mostrata sempre disponibile (per ben quattro volte) affinché l'appellato potesse esercitare il diritto di difesa"*; inoltre, la malattia (stato depressivo) *"non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati"*.

ASSENZA INGIUSTIFICATA - BREVE DURATA

- LICENZIAMENTO

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3179
DEL 11 FEBBRAIO 2013)

La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve lasso di tempo (3 ore), senza una giustificazione, dal luogo di lavoro. La Suprema Corte ha rilevato che la mancanza nella condotta del dipendente "non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento", considerata "l'oggettiva entità della durata della mancata prestazione lavorativa e della connessa assenza ingiustificata dal posto di lavoro", la "mancanza nella lettera di contestazione dell'indicazione di concreti elementi atti a connotare la condotta del dipendente in termini fraudolenti".

